

ASSOCIAZIONE STELLA MARIS SALERNO

Sede in Salerno Piazza Umberto I, n.1

Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2026, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 12,00, presso la sede dell'associazione Stella Maris Salerno, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione per approvare la modifica statutaria richiesta dagli uffici del RUNTS della Regione Campania consistente nella modifica dell'art.24 con la seguente forma

Art. 24 – devoluzione dei beni

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigente.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig.ra Antonia Autuori, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Orazio De Nigris.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 6 soci di seguito elencati

Antonina Autuori, socia e presidente,

Orazio de Nigris, socio e vicepresidente,

Pasquale Liguori, socio e consigliere,

Giovanni Memoli, socio

Ferdinando Autuori, socio

Massimiliano Irace, socio

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione, la presidente invita a fungere da segretario il sig. Ferdinando Autuori, che accetta.

Il presidente illustra la richiesta pervenuta dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità approva il nuovo statuto allegato.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO

..... al N° 821

~~Registra~~ Registrazione

~~Se~~ Se

13/07/2026



STATUTO ASSOCIAZIONE STELLA MARIS SALERNO

Art. 1 - Costituzione

1.1 È costituita, originariamente ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e, oggi, degli artt. 32 e ss. del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi, "CTS"), l'Associazione denominata "STELLA MARIS SALERNO - Organizzazione di Volontariato" o, in forma abbreviata, "Stella Maris Salerno OdV" (d'ora in poi, "Associazione").

1.2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione di Volontariato (in breve, OdV) che ne costituisce peculiare segno distintivo e pertanto viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3. La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha la propria sede legale in Salerno alla piazza Umberto I, n.1 .

2.2. L'eventuale spostamento della sede legale entro lo stesso comune non comporta modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

2.3. Nell'ambito del territorio della Diocesi, per meglio servire la "gente di mare", potranno essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, dotate di autonomia amministrativa, ma non di autonomia giuridica e patrimoniale.

Art. 3 - Finalità

3.1. Nello spirito del Motu Proprio *Stella Maris* di Giovanni Paolo II (31/01/1997), l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione persegue il fine di accogliere, curare ed assistere socialmente, materialmente, spiritualmente e moralmente i marittimi, i naviganti nonché i loro familiari e, comunque, tutti coloro che rientrano nella definizione di "gente di mare" del citato Motu Proprio *Stella Maris* (art. II § 1, lett. c). L'Associazione opera nella dimensione della carità e della dottrina sociale trasmessa dal Magistero della Chiesa Cattolica e agisce in comunione con la Chiesa locale e gli orientamenti dell'Ufficio Nazionale per l'apostolato del mare della CEI.

3.2. L'Associazione, conformemente alla sua natura e finalità, è apolitica e apartitica.

Art. 4 - Attività di interesse generale

4.1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri Associati, le seguenti attività di interesse generale:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d), CTS);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, CTS (art. 5, co. 1, lett. i), CTS);
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, co. 1., lett. w), CTS).

4.2. In particolare, l'Associazione promuove iniziative per la formazione degli Associati all'esercizio dell'apostolato specifico dei laici, favorisce l'attuarsi di iniziative di promozione sociale e di tutela dei diritti della persona, come pure azioni caritative, educative e formative nel rispetto della dignità della persona, con particolare attenzione ai casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e solitudine sociale, intensificati dalle peculiari condizioni di vita e dalla lontananza dei naviganti dalla comunità familiare e sociale di appartenenza. In generale, l'Associazione darà vita ad ogni iniziativa che si iscriva nella dimensione della carità e della dottrina sociale trasmessa dal Magistero della



Chiesa Cattolica, in comunione con la Chiesa locale e gli orientamenti dell'Ufficio Nazionale per l'apostolato del mare della CEI.

4.3. Più nel dettaglio, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) realizzare e gestire, direttamente o indirettamente, ogni opera di accoglienza, assistenziale e/o ricreativa e di beneficenza a favore della "gente di mare", mettere a disposizione della stessa tutti gli strumenti opportuni per agevolare i contatti con le rispettive famiglie e inoltre fornire tutti i servizi accessori di trasporto, di connessione con la città, di carattere culturale e di promozione sociale, previsti dalle convenzioni internazionali dell'ILO e dell'IMO o da altre purché inerenti il welfare marittimo;
- b) promuovere il rispetto e la dignità della "gente di mare", organizzando e/o partecipando ad attività finalizzate alla conoscenza e alla diffusione delle problematiche del mondo marittimo;
- c) promuovere la giustizia e la solidarietà fra la "gente di mare", anche con interventi coordinati con amministrazioni pubbliche o organizzazioni del lavoro;
- d) curare, diffondere e realizzare, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, produzioni audio e video, su tematiche concernenti le proprie finalità istituzionali;
- e) collaborare con le autorità diocesane, nonché con quelle comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali competenti, con altre associazioni e fondazioni no profit, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali territoriali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) programmare ed organizzare, esclusivamente per la raccolta di fondi finalizzati al sostegno dell'attività istituzionale e per la promozione culturale del mondo marittimo, manifestazioni culturali e/o formative, artistiche e ricreative, spettacoli e concerti, viaggi di studio, ricerche, convegni, seminari e conferenze, incontri di carattere scientifico e culturale in Italia e all'estero;
- g) stipulare accordi e convenzioni, e partecipare a Comitati, associazioni, organizzazioni insieme ad altre istituzioni pubbliche o private italiane ed estere, che condividano e/o sostengano le finalità istituzionali dell'Associazione;
- h) compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni, nel rispetto delle leggi dello Stato.

4.4. Per la realizzazione dei propri fini e per il bene della "gente di mare", l'Associazione, potrà instaurare rapporti di collaborazione con i comitati territoriali per il welfare della "gente di mare" e con le istituzioni pubbliche e/o private operanti nel settore.

4.5. L'Associazione può aderire e/o partecipare ad altri enti la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe.

Art. 5 - Associati

5.1. L'Associazione comprende due categorie di Associati, Fondatori e Ordinari:

- a) sono Fondatori dell'Associazione gli Associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) sono Ordinari gli Associati che sono ammessi all'Associazione secondo le modalità dell'art. 5.2 del presente Statuto.

5.2. Si diventa Ordinari presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da almeno due soci, all'esame del Consiglio Direttivo il quale con propria delibera la accoglie o la respinge. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 giorni dal suo ricevimento ed annotata nel libro degli Associati.

5.3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.



5.4. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

5.5. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea e deve essere di puro volontariato, prevedendo un effettivo impegno all'interno dell'Associazione.

5.6. Gli Associati sono tutti chiamati a collaborare al buon andamento dell'Associazione, a svolgere attivamente l'opera di volontariato in favore del mondo marittimo promossa dall'Associazione e ad osservare un comportamento che non danneggi gli interessi e l'immagine dell'Associazione e dei suoi membri.

5.7. Gli Associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico degli Associati è deliberata dall'Assemblea, è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di Associato.

Art. - 6 Perdita della qualità di Associato

6.1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

- a) decesso,
- b) dimissioni volontarie,
- c) sopraggiunta impossibilità o non intenzione di effettuare le prestazioni programmate,
- d) mancato versamento della quota associativa per almeno due anni,
- e) comportamento contrastante con gli scopi statutari, grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- f) danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione, e comunque in ogni altro caso in cui l'Associato svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

6.2. L'espulsione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo per giusta causa, nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al medesimo organo entro 30 gg. Contro la risposta del Consiglio Direttivo è possibile, altresì, il ricorso all'Assemblea generale immediatamente successiva.

6.3. In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione o di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo, l'Associato espulso o escluso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sul provvedimento medesimo da parte dell'Assemblea generale.

Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati

7.1. Gli Associati hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega; gli Associati acquisiscono il diritto di voto a seguito dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- b) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

7.2. Gli Associati sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente Statuto, del regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) pagare la quota associativa;
- c) svolgere le attività precedentemente concordate;
- d) non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti l'Associazione o i suoi membri.

7.3. Le prestazioni fornite dagli Associati a favore dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito e non possono essere in alcun modo remunerate.

7.4. Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti gli Associati, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

7.5. Le attività degli Associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.



Art. 8 - Albo dei Benemeriti

8.1. L'Associazione può istituire un Albo dei Benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro che, persone fisiche, giuridiche o enti, anche una tantum, contribuiscano, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione, e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

8.2. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo sindacale, politico, scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

8.3. L'iscrizione all'Albo dei Benemeriti è triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo.

8.4. I benemeriti non sono Associati.

Art. 9 - Volontari

9.1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

9.2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

9.3. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 - Organi sociali dell'Associazione

10.1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo.

10.2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 11 - Assistente pastorale

11.1. L'Associazione *Stella Maris* è sostenuta da un Assistente pastorale, che ha compito di animarla spiritualmente e di garantirne il rapporto con il Vescovo e le sue linee pastorali.

11.2. L'Assistente pastorale è nominato dall'Ordinario e di regola coincide con il Cappellano del porto, in mancanza del quale è scelto fra i presbiteri secolari o regolari o tra i diaconi che operano nella Diocesi. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

11.3. L'Assistente pastorale non ha responsabilità nel governo dell'Associazione.

11.4. L'Assistente pastorale può richiedere l'ammissione ad Associato Ordinario ai sensi dell'art. 5.2. L'Assistente pastorale non può assumere incarichi.

Art. 12 - L'Assemblea Generale

12.1. L'Assemblea è costituita dagli Associati, Fondatori e Ordinari, dell'Associazione.

12.2. All'Assemblea spetta:

- a) valutare e approvare le linee guida dell'attività associativa, al fine della redazione del piano generale;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, nel numero di volta in volta stabilito dalla stessa Assemblea;
- c) nominare l'Organo di controllo;



- d) valutare il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo e i risultati della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esso affidata;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio consuntivo e richiedere, se ritenuto opportuno, la predisposizione del bilancio preventivo da approvare;
- g) deliberare in merito alle richieste di modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare circa le materie che vengano sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea;
- i) deliberare sull'esclusione degli Associati;
- j) fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli Associati;
- k) ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando il liquidatore;
- m) deliberare la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- n) deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).

12.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono iscritte in apposito libro conservato a cura del Presidente dell'Associazione, che rimane depositato nella sede dell'Associazione a disposizione per la libera consultazione degli Associati.

12.4. Ogni Associato ha diritto ad un voto. In caso di impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni Associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro Associato.

12.5. Ciascun Associato non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Ogni delega potrà essere inviata per lettera, fax, telegramma, e-mail o comunque con qualunque strumento che certifichi l'identità dello scrivente.

12.6. In occasione della trattazione di argomenti di particolare e specifica natura, l'Assemblea può invitare alla seduta esperti, collaboratori o soggetti particolarmente interessati alla vita e agli obiettivi dell'Associazione, i quali vi partecipano senza diritto di voto.

12.7. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

12.8. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso nominativo, inviato per iscritto - anche con fax, telegramma, e-mail o altro strumento multimediale che certifichi l'effettivo invio e ricezione della convocazione - almeno 7 gg. prima della data della riunione.

12.9. Nei casi di necessità e di urgenza, l'Assemblea può essere convocata anche a mezzo fax, telegramma, e-mail o altro strumento multimediale che certifichi l'effettivo invio e ricezione della convocazione, inviati almeno 3 gg. prima della seduta.

12.10. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente, direttamente o per delega, almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni dell'Assemblea è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

12.11. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assolvere delibere di propria competenza e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed opportuno o venga richiesto congiuntamente da un terzo dei suoi componenti.

12.12. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche allo statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.



12.13. In caso sia necessario nominare un liquidatore dei beni dell'Associazione, sarà l'Assemblea straordinaria a provvedervi contestualmente alla delibera di scioglimento.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo, organo cui compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto è imputato per Statuto all'Assemblea o ad altri organi associativi, è composto da 3 a 7 membri ed è democraticamente eletto dall'Assemblea tra gli Associati. I consiglieri restano in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo dovranno possedere requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto da apposito regolamento.

13.2. Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente (o Vicepresidenti, in caso di due o più sedi operative).

13.3. È compito del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere e garantire l'unità dell'Associazione;
- b) fare in modo che l'Associazione collabori, quando ciò risulta opportuno, con altre associazioni di fedeli e sostenga le diverse opere cristiane, specialmente quelle esistenti nella Diocesi;
- c) fare in modo che gli Associati siano debitamente formati all'esercizio dell'apostolato specifico dei laici;
- d) predisporre il piano generale dell'Associazione, secondo le indicazioni decise dall'Assemblea;
- e) assumere tutte le iniziative necessarie o opportune per la realizzazione degli scopi statuari;
- f) dirigere e coordinare le attività dell'Associazione.

13.4. Spetta in particolare al Consiglio, oltre a quanto specificatamente previsto in altri articoli dello Statuto:

- a) predisporre il bilancio di previsione, se richiesto dall'Assemblea che lo approva;
- b) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in occasione della seduta ordinaria, entro il mese di maggio di ogni anno;
- c) approvare il bilancio sociale al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;
- d) eseguire ed attuare le delibere dell'Assemblea;
- e) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche statutarie ovvero lo scioglimento, l'estinzione, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e predisporre regolamenti per la disciplina interna;
- g) eleggere il Presidente e il Vice presidente;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Associati;
- i) deliberare in merito al venir meno della qualifica di Associato;
- j) assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli Associati, e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

13.5. I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, o ad uno o più consiglieri.

13.6. Nel caso di più sedi operative della stessa Associazione, il Consiglio attribuisce la responsabilità di ciascuna sede ad un delegato. I delegati godono di una disponibilità di cassa entro la somma stabilita dal Consiglio stesso.

Art.14 - Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

14.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente, ovvero lo richiedano i due terzi dei suoi componenti. Tali incontri possono anche essere fatti utilizzando qualunque strumento multimediale che certifichi l'identità di quanti vi partecipano.

14.2. La convocazione avviene nominativamente e per iscritto, a cura del Presidente, anche a mezzo fax, telegramma e-mail o altro strumento multimediale che certifichi l'effettivo invio della



convocazione, almeno 8gg. prima della seduta. In caso di necessità o di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma e-mail o altro strumento multimediale che certifichi l'effettivo invio e ricezione della convocazione, spedita 2 giorni prima della data della riunione.

14.3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e non sono ammesse deleghe.

14.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

14.5. Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; ove questo non possa o non voglia accettare la carica, il secondo dei non eletti e, nel caso anche questi non possa o non voglia accettare, il terzo dei non eletti. In mancanza di accettazione della carica da parte dei primi tre dei non eletti, i Consiglieri in carica procedono alla sostituzione mediante cooptazione tra gli Associati al momento statutariamente in regola.

14.6. I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma decadono dalla carica alla scadenza naturale del mandato in corso.

14.7. Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si procede al rinnovo dello stesso a norma del presente Statuto.

Art. 15 - Il Presidente

15.1. Il Presidente, cui compete soprattutto di animare l'Associazione e di essere vincolo di unità tra tutti i membri e organismi di essa, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente deve possedere requisiti di professionalità e onorabilità, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

15.2. Al Presidente spetta, inoltre:

- a) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e formularne l'ordine del giorno;
- c) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i 30 giorni successivi;
- d) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- e) provvedere, unitamente al Segretario, alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, da trascrivere in un apposito libro.

15.3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

15.4. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art. 16 - Il Segretario

16.1. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, un Segretario che svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa, con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

16.2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 17 - Patrimonio

17.1. Il patrimonio è costituito da: quote associative, oblazioni, donazioni, lasciti, contributi da parte di privati, Enti ed istituzioni pubbliche, organismi internazionali e di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione, anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali; attività economiche marginali di cui al Decreto del 25 maggio 1995, realizzate dall'Associazione esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro.



17.2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.3. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del suo scopo.

17.4. L'amministrazione dei beni si svolge secondo le norme del diritto comune e gli orientamenti approvati dall'Assemblea, sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo.

17.5. Le donazioni, i lasciti, le erogazioni di beni immobili, se non diversamente imposto, dovranno essere ceduti entro il più breve termine possibile, nel rispetto di una logica convenienza economica.

Art. 18 - Esercizio finanziario

18.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2. Entro quest'ultima data, se specificamente richiesto dall'Assemblea, andrà approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'anno successivo, mentre quello consuntivo per l'anno precedente dovrà essere redatto entro il mese di aprile e approvato dall'Assemblea entro il mese di maggio.

18.3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

18.4. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

18.5. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

18.6. Tutti gli avanzi della gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o, comunque, andranno a incrementare il patrimonio.

18.7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Organo di controllo

19.1. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge o se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo formato da un controllore unico iscritto nel registro dei revisori legali e avente i requisiti previsti dagli artt. 2397, co. 2 e 2399 del codice civile.

19.2. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. L'Organo di controllo è rieleggibile.

19.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle rilevanti disposizioni del CTS.

19.4. L'Organo di controllo partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea chiamate ad approvare il bilancio di esercizio e alle adunanze del Consiglio Direttivo.

19.5. Le riunioni dell'Organo di controllo sono documentate mediante verbale da trascrivere su apposito libro.

19.6. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, l'Associazione incarica l'Organo di controllo della revisione legale dei conti, oppure nomina una società di revisione legale dei conti iscritta nell'apposito registro.

Art. 20 - Rimborsi spese



20.1. Le cariche sociali dell'Associazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di controllo, il cui compenso è deliberato dalla Assemblea.

20.2. Ai membri del Consiglio Direttivo è dovuto solo il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute per ragioni di ufficio, se previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 21 - Servizi di cassa

21.1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Associazione.

21.2. Tutti i movimenti finanziari imputabili alla Associazione devono risultare dal conto dedicato. Nei trenta giorni precedenti alla riunione per l'approvazione del bilancio, ogni Associato ha diritto ad esaminare presso la sede della Associazione l'estratto del conto corrente relativo all'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 22 - Dipendenti e collaboratori

22.1. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Associati.

22.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Art. 23 - Assicurazioni

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24 - Devoluzione dei beni

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigente.

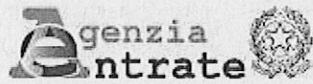
L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli Associati congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 26 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si applicano le disposizioni rilevanti del CTS, del codice civile e delle altre leggi vigenti e le norme di diritto canonico in materia di associazioni private di fedeli in quanto compatibili.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 13/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3 , serie 3 , numero 821

data di stipula: 03/07/2026

ident.vo telematico: TE326L000821000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: TRANTN59T46H703C

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95115580656				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: